

Atto Modificato: [CCNLPub1999-5](#)

Il giorno 18 dicembre 2003, presso la sede dell'ARAN ha avuto luogo l'incontro tra:

ARAN:

nella persona del Presidente Avv. Guido Fantoni .. firmato

Organizzazioni sindacali:		Confederazioni:	
CGIL-fp/Enti Locali	firmato	CGIL	firmato
CISL/FPS	firmato	CISL	firmato
UIL/FPL	firmato	UIL	firmato
COORDINAMENTO SINDACALE AUTONOMO (Fiadel/Cisal, Fialp/Cisal, Cisas/Fisael, Confail-Unsiau, Confill Enti Locali-Cusal, Usppi-Cuspel-Fasil-Fadel)	firmato	CISAL	firmato
FED.NE NAZ.LE EE.LL. (Ugl Enti Locali, Cil, Cildi-Fildi, Consal-Fedenadel, Sal, Quadril, Sinpa, Ospol)	firmato	UGL	firmato
DICCAP/CONFSAL -DIPARTIMENTO ENTI LOCALI CAMERE DI COMMERCIO-POLIZIA MUNICIPALE (Fenal/Confsal, Snalcc/Confsal, Sulpm/Confsal)	firmato	CONFSAL	firmato

Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato CCNL

CCNL DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART. 7, COMMA 5, DEL CCNL DEL 31/3/1999

Premesso che il Tribunale ordinario di Trapani – Sezione Lavoro – ha richiesto all'ARAN l'attivazione della procedura di interpretazione autentica, ai sensi dell'art. 64 del [D.Lgs. 165/2001](#), a seguito del [ricorso iscritto al Ruolo Generale n. 317/2001](#). Il giudice, ha ritenuto che per poter definire la controversia di cui al giudizio è necessario risolvere, in via pregiudiziale, la questione concernente

l'interpretazione dell'[art. 7, comma 5, del CCNL del 31/3/1999](#) con particolare riferimento alla portata applicativa della espressione "adeguata valorizzazione" cui dovevano provvedere gli Enti. In particolare il Giudice chiede alle parti contrattuali nazionali di chiarire se "l'adeguata valorizzazione consisteva:

1. fin dall'1/4/1999 nell'inquadramento nella categoria D;
2. nella cd. progressione orizzontale (ed in questo caso come poteva attuarsi la progressione; in particolare con l'inquadramento nella posizione C3 o in quella C4);
3. se si trattasse di norma programmatica rispetto alla quale la coda contrattuale del 14/9/2000 costituisce attuazione non retroattiva;
4. infine, se si trattava di facoltà discrezionale della P.A. liberamente esplicabile nell'uno o nell'altro senso."

Rilevato che la disciplina dell'[art. 7, comma 5, del CCNL del 31/3/1999](#) ("...gli enti adottano tutte le misure atte a dare adeguata valorizzazione alle posizioni di coordinamento e controllo collocate nella ex VI qualifica funzionale della medesima area a seguito di procedure concorsuali.") era rivolta, come norma programmatica, a sollecitare le iniziative degli enti a dare attuazione alle diverse forme di incentivazione del personale previste dai contratti collettivi in riferimento; tali iniziative potevano, naturalmente, ricomprendere sia le progressioni verticali secondo la disciplina dell'[articolo 4 del CCNL del 31/3/1999](#), sia eventuali compensi di produttività e di risultato o di incentivazione delle responsabilità rivestite secondo la disciplina dell'[art. 17 del CCNL dell'1/4/1999](#).

La progressione orizzontale nella categoria C poteva essere praticata dall'Ente con le regole definite in sede decentrata e valide per tutti i lavoratori della medesima categoria, secondo la disciplina dell'[art. 5 del CCNL del 31/3/1999](#);

Che, conseguentemente, la citata disciplina non poteva, già alla data di sottoscrizione del [CCNL del 31/3/1999](#), essere interpretata nel senso di consentire un automatico e generalizzato passaggio alla categoria D del personale dell'area della vigilanza con compiti di coordinamento e controllo (ex sesta qualifica funzionale in base al precedente ordinamento del personale), che era stato inquadrato nella categoria C del nuovo sistema di classificazione, in base alla tabella C allegata allo stesso [CCNL del 31/3/1999](#);

Tenuto conto che una disposizione contrattuale in tal senso si sarebbe posta anche in contrasto con le previsioni dell'art. 52 del [D. Lgs. n.165/2001](#) (ex art. 56 del [D. Lgs. n. 29/1993](#)) che vieta al datore di lavoro pubblico ogni possibilità di reinquadramento dei lavoratori sulla base delle mansioni svolte, subordinando l'acquisizione della categoria superiore solo a procedure concorsuali o selettive o a forme di sviluppo professionale;

Considerato che, a conferma dell'esclusione del reinquadramento automatico, è successivamente intervenuto l'[art.24, comma 2, lett. e\) del CCNL dell'1/4/1999](#) che ha demandato ad una successiva fase negoziale la regolamentazione delle problematiche del personale dell'area di vigilanza di cui si tratta;

Considerato che, in attuazione, di tale rinvio dell'[art. 24, comma 2, lett. e\) del CCNL dell'1/4/1999](#), l'[art. 29 del CCNL del 14/9/2000](#), ai fini dell'inquadramento del personale dell'area di vigilanza addetto a compiti di responsabilità di servizio e di coordinamento e controllo, collocato nella ex VI qualifica funzionale anteriormente alla vigenza del [DPR 268/1987](#) ovvero anche successivamente a seguito di procedure concorsuali per il conferimento delle specifiche funzioni gerarchiche, ha dettato una specifica disciplina, individuando: i soggetti destinatari delle sue previsioni; i necessari requisiti soggettivi ed oggettivi; le condizioni e limiti nonché le procedure selettive, espressamente indicate nei commi 5 e 6, e le modalità (anche temporali) per l'inquadramento nella categoria D, posizione economica D1, del suddetto personale;

Che tale disciplina esclude quindi ogni forma di automatico reinquadramento nella categoria superiore e trova applicazione per il periodo successivo alla data di sottoscrizione del [CCNL del 14/9/2000](#), senza efficacia retroattiva;

Tutto quanto sopra valutato, le parti concordano l'interpretazione autentica dell'[art. 7, comma 5, del CCNL del 31/3/1999](#) nel testo che segue:

Art. 1

1. La norma programmatica contenuta nell'[art. 7, comma 5, del CCNL del 31/3/1999](#), non consente un automatico passaggio nella categoria D del personale dell'area di vigilanza in posizione di coordinamento e controllo, già collocato nella ex sesta qualifica funzionale a seguito di procedure concorsuali.

2. Lo stesso [art. 7, comma 5, del CCNL del 31/3/1999](#) poteva consentire iniziative degli Enti per la applicazione della disciplina dell'[articolo 4 del CCNL del 31/3/1999](#) e dell'[articolo 17 del CCNL dell'1/4/1999](#) con riferimento, rispettivamente, alle progressioni verticali e alle incentivazioni per particolari responsabilità.

3. L'[art. 7, comma 5, del CCNL del 31/3/1999](#), deve ritenersi, di fatto, superato nelle sue finalità applicative a seguito della entrata in vigore della disciplina dell'[art. 29 del CCNL del 14/9/2000](#), che ne costituisce attuazione non retroattiva.